

Accordo di Adesione e Interoperabilità con TDH nel settore del trasporto ferroviario

tra

Il Ministero del Turismo, con sede in Via di Villa Ada, 55, 00199, Roma, C.F. 96480590585, in persona del Segretario Generale Dott.ssa Barbara Casagrande nella sua qualità di soggetto munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente Atto (di seguito anche solo “**MiTur**”)

e

ITALO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. con sede Italia, a Roma (RM), Via Casilina n.1 - CAP 00182 Codice Fiscale/Partita IVA 09247981005 indirizzo domicilio digitale italo@pec.ntvspa.it, in persona del Direttore Commerciale, Dott. Fabrizio Bona, munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente Atto (di seguito anche solo “**Aderente**”),

dall'altra parte,

Il MiTur e l'Aderente di seguito singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”

PREMESSO CHE

- A. Il Ministero del Turismo è titolare del sito internet italia.it di cui ENIT cura la promozione;
- B. in data 13 gennaio 2022 l'ENIT e il MiTur hanno stipulato la “*Convenzione tra il Ministero del Turismo e l'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo – Triennio 2022/2024*” avente ad oggetto, tra l'altro, la ridefinizione ed attuazione - in piena collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, nei tempi e nelle modalità definiti dal MiTur stesso, di una nuova strategia di promozione, fortemente focalizzata sul digitale e che contribuisca efficacemente alla definizione dei contenuti del Tourism Digital Hub previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- C. in data 4 gennaio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 16 dicembre 2022, n. 204 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, il cui art. 10-bis introduce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 54-ter del D.lgs. n. 300/1999, il quale dispone che il Ministero del Turismo detiene la titolarità del portale “*Italia.it*”, dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso;
- D. il MiTur intende consentire l'adesione al progetto Tourism Digital Hub (di seguito, per brevità, “TDH”) da parte di Imprese ferroviarie che operino servizi di trasporto pubblico di persone per ferrovia e su gomma sulle principali località turistiche italiane e comunque, almeno sulle seguenti destinazioni: Bolzano, Torino, Milano, Venezia, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Bari;
- E. l'Aderente dichiara di essere in possesso della licenza per effettuare attività di trasporto passeggeri su ferrovia, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi

dell'art. 7 del Decreto Legislativo 15/7/2015, n. 112, come modificato dal Decreto legislativo 23/11/2018, n. 139 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria" e di essere in possesso di certificato di sicurezza per operare nell'area di esercizio prevista, rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);

- F. L'Aderente dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone su gomma, previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
- G. L'Aderente dichiara, inoltre, di esercitare servizi di trasporto pubblico di persone per ferrovia e su gomma sulle località turistiche italiane di cui alla premessa D.;
- H. Il presente Accordo di Adesione e di Interoperabilità con TDH (di seguito anche solo l'“**Accordo**”) - che viene stipulato direttamente dal MiTur in ragione del sopra citato comma 1-bis dell'art. 54-ter del D.Lgs. n. 300/1999 - stabilisce una cooperazione tra il MiTur e l'Aderente, finalizzata a far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l'Italia con la relativa offerta italiana, secondo gli obiettivi e le finalità di seguito meglio dettagliate;
- I. il MiTur, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, non riveste in alcun caso il ruolo di operatore economico e/o intermediario ed opera esclusivamente per le finalità di pubblico interesse di propria competenza;
- J. il MiTur e l'Aderente intendono promuovere analoghe forme di collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti – sia pubblici che privati – interessati ai medesimi obiettivi e finalità;
- K. il MiTur ha già sottoscritto – e potrà sottoscriverne di nuovi in futuro - con altri soggetti Aderenti, sia pubblici che privati, analoghi accordi di adesione e di interoperabilità con TDH;
- L. l'Aderente dichiara di essere pienamente edotto e di accettare il fatto che tutti i soggetti Aderenti al TDH saranno posti in posizione paritetica tra di loro, senza alcuna preminenza, prevalenza o posizione di vantaggio rispetto ad altri Aderenti, avendo aderito al TDH consapevole di tale caratteristica del TDH stesso;
- M. l'Aderente è consapevole che la partecipazione al TDH è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte;
- N. L'Aderente, ai fini dell'interoperabilità con il Tourism Digital Hub, è dotato di una piattaforma interoperabile che permetta di gestire le API (invocare/esporre) e dia la possibilità di consultarle e monitorarle garantendone la gestione operativa come indicato nelle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022);
- O. Il TDH poggia su un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del MiTur e degli Aderenti, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad

operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione da parte del MiTur e l'utilizzo, da parte dei soggetti Aderenti, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API);

- P. Il MiTur ha identificato un protocollo di comunicazione standard tra il TDH e il mondo esterno, definito TDH022, che si pone come Standard Digitale a livello Nazionale, preposto allo scambio di dati e contenuti sia “aperti” (open data) che “chiusi” (private data) tra gli Aderenti, svolgendo altresì ruolo di interfaccia di integrazione tra il TDH e gli Operatori di Settore che desiderano far parte dell'Ecosistema;
- Q. la Corte dei Conti ha registrato il Decreto n. 52/23 per l'adozione delle Linee Guida Ecosistema TDH022 del Ministero del Turismo, gli standard e le tecnologie per interfacciarsi e integrarsi con Italia.it;
- R. Qualora ricadenti nello stesso ambito tematico (trasporto ferroviario e su gomma di passeggeri), i contenuti e i dati dei diversi Aderenti saranno resi fruibili sul TDH in modo paritario, senza alcuna preminenza e/o priorità accordata in qualsiasi forma;
- S. L'Aderente intende scambiare informazioni con il MiTur e tramite il TDH secondo quanto previsto nel presente Accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Aderente: il soggetto indicato in epigrafe al presente Accordo che ha aderito alla Infrastruttura interoperabilità con TDH attraverso il processo di accreditamento e la sottoscrizione di un accordo di adesione e di interoperabilità con TDH, ivi includendo tutti gli Utenti;
 - b) API: un insieme di procedure, funzionalità, operazioni disponibili al programmatore e di solito raggruppate per formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito;
 - c) APP: applicazioni digitali realizzate utilizzando le API pubblicate sul portale TDH e/o italia.it;
 - d) Attributo/i: le caratteristiche possedute dagli Aderenti. In base a quanto previsto nelle Linee Guida AgID, gli Attributi possono essere Certificati, Dichiarati e Verificati;
 - e) Catalogo API: componente unica e centralizzata che assicura agli Aderenti la consapevolezza sulle API disponibili e per esse le modalità di fruizione, e sulla quale sono registrati anche gli Accordi di Interoperabilità, nonché, che fornisce necessaria pubblicità in relazione alla tipologia di dati scambiati ed alla natura degli Aderenti coinvolti;
 - f) DPIA: Data Protection Impact Assessment;
 - g) Dump: è un elemento di un database contenente un riepilogo della struttura delle tabelle del database medesimo e/o i relativi dati;

- h) Elenco Aderenti: l'elenco di tutti i soggetti con i quali è in corso un accordo di adesione e di interoperabilità con TDH, aggiornato con cadenza *near real-time* dal MiTur, che potrà essere visionato on-line su area pubblica dedicata dell'ecosistema TDH;
- i) End Users/Utenti Finali: destinatari finali delle APP o del sito italia.it/ TDH ivi inclusi i passeggeri che accedono all'Infrastruttura interoperabilità del TDH per ricercare Informazioni di Viaggio;
- j) Erogatore: il MiTur nella sua qualità di sviluppatore che rende disponibile un E-service mediante API sulla Infrastruttura interoperabilità TDH per permetterne la fruizione e la conseguente interoperabilità del dato da parte degli Aderenti;
- k) E-service: ogni servizio digitale erogato nell'ambito del TDH realizzato e messo a disposizione dal MiTur attraverso l'implementazione delle necessarie API conformi a quanto indicato nelle Linee guida AgID per assicurare l'accesso ai propri dati e/o l'integrazione dei propri processi agli Aderenti, disciplinato dal presente Accordo;
- l) Informazioni di Viaggio: le soluzioni di viaggio rese disponibili da parte delle Imprese ferroviarie in risposta all'interrogazione del TDH effettuata dagli Utenti Finali, sulla base dei seguenti parametri: luogo di partenza e destinazione, data di partenza e di (eventuale) ritorno, orario di partenza e di (eventuale) ritorno, numero di passeggeri. In particolare, le soluzioni di viaggio rese disponibili da parte delle Imprese ferroviarie in risposta all'interrogazione del TDH effettuata da parte degli Utenti Finali, contengono almeno i seguenti dati: orario di partenza e di arrivo a destinazione, durata del viaggio, numero di cambi, miglior prezzo disponibile;
- m) Infrastruttura TDH: l'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e la conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate per suo tramite di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD;
- n) Italia.it: sito web realizzato dal Ministero del Turismo, per promuovere l'intero ecosistema turistico dell'Italia al fine di valorizzare, integrare e favorire la propria offerta e che sarà arricchito con nuovi contenuti prodotti dall'ecosistema TDH;
- o) Linee Guida AgID: le linee guida AgID sull'infrastruttura tecnologica per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD;
- p) Linee Guida di Interoperabilità (TDH022): le linee guida sull'interoperabilità tecnica e la gestione delle API emanate dal MiTur che si pone come base di riferimento per l'Interoperabilità che il Ministero del Turismo intende adottare con Operatori Istituzionali e Privati, per lo scambio di informazioni, dati e servizi con il TDH;
- q) Service Level Agreement (SLA): l'accordo sul livello di servizio concordato fra il MiTur e gli Aderenti in qualità di Erogatori di un API in fase di erogazione di un E-service - coerenti con gli SLA dichiarati dall'Aderente e relativi all'operatività del TDH composto da metriche misurabili;
- r) TDH: il Tourism Digital Hub, una piattaforma di contenuti e servizi per far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l'Italia con la relativa offerta italiana (erogata sia da attori nazionali che internazionali), mettendo in relazione tra loro

gli interessi della persona (turista), le destinazioni e l'offerta prima, durante e dopo l'esperienza turistica, creando valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti;

- s) TDH022: protocollo di comunicazione standardizzata che permette l'interoperabilità tra l'Ecosistema Digitale del Turismo (Tourism Digital Hub – TDH) e gli aderenti ad esso;
- t) Utenti: tutte le persone fisiche che accedono all'Infrastruttura interoperabilità del TDH e sono autorizzate dall'Aderente ad agire per suo conto sulla Infrastruttura stessa. In base a quanto previsto nelle Linee Guida AgID, gli Utenti possono essere Operatori API, Operatori di Sicurezza, Operatori Amministrativi, i cui riferimenti dovranno essere comunicati al MiTur mediante procedura telematica di accreditamento sulla piattaforma;
- u) Utenti Finali: v. End Users;
- v) Widget: interfaccia realizzata dall'Aderente, integrabile con il sito italia.it, che abilita l'Utente Finale all'utilizzo di una funzionalità e/o servizio (es. prenotazione).

ART. 2 - Finalità ed Obiettivi

1. Il presente Accordo regola i diritti delle Parti in relazione all'adesione all'ecosistema TDH, nonché le modalità di fruizione delle API sul portale. L'ecosistema TDH è una piattaforma di contenuti e servizi per far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l'Italia con la relativa offerta italiana, mettendo in relazione i seguenti elementi: persona (turista), contenuti (da cui desumere l'interesse della persona), destinazioni e offerta. L'ecosistema TDH garantisce, mediante API, l'interscambio dati e contenuti turistici, arricchendo il sito italia.it e tutti i canali digitali connessi (APP mobile, Social Media, etc.), con nuovi contenuti e servizi prodotti, prodotti internamente e in collaborazione con le Regioni, Province Autonome ed Enti pubblici, ma anche attraverso integrazioni con partner privati.
2. Il processo di prenotazione e pagamento sarà finalizzato sulla piattaforma dell'Aderente attraverso reindirizzamento sul sito dell'Aderente stesso (italotreno.it). Qualsiasi aspetto legato alla successiva gestione della prenotazione, tra cui a titolo meramente esemplificativo si cita ogni eventuale modifica o annullamento della stessa, e l'acquisto dei biglietti avviene sul portale dell'Aderente, facendo affidamento su servizi soluzioni, strumenti e funzionalità già nella disponibilità dell'Aderente. MiTur non rivestirà in nessun caso ruolo di venditore e/o intermediario e in alcun modo sarà responsabile della transazione economica avvenuta.
3. L'Aderente dovrà garantire la preliminare condivisione dei dati necessari alla prima creazione ed all'aggiornamento dell'offerta sul TDH, ed in particolare:
 - le eventuali tabelle di transcodifica del database stesso al fine di mappare correttamente le Informazioni di Viaggio in esso contenute ed i relativi attributi e servizi associati (es. codifica delle stazioni, codifica delle tipologie di viaggio e disponibilità di servizi a bordo, ecc.);
 - eventuali tassonomie e modello del dato (ontologie) utilizzate ai fini di classificazione delle Informazioni di Viaggio;
 - elenco delle stazioni coperte da aggiornare periodicamente in base a flussi automatizzati da definire tra le Parti.
4. L'Aderente dovrà assicurare, attraverso flussi di integrazione API, la condivisione delle informazioni abilitanti le seguenti funzionalità realizzate sul portale italia.it:

- **Ricerca:** garantire agli Utenti Finali la possibilità di consultare in real time le soluzioni di viaggio rese disponibili per l'acquisto attraverso la restituzione di Informazioni di Viaggio dinamiche, coerenti con i parametri di ricerca inseriti dagli stessi Utenti Finali (stazione di partenza e arrivo, data, orario, numero passeggeri distinti tra adulti e bambini);
- **Faceting & filtering:** garantire funzionalità di faceting & filtering. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni potenziali parametri e criteri di ricerca con cui l'Aderente potrà essere interrogato:
 - Località di partenza;
 - Località di destinazione;
 - Data di partenza e di (eventuale) ritorno;
 - Orario di partenza e di (eventuale) ritorno;
 - Prezzo del biglietto (a partire da);
 - Tipologia di viaggio (es. alta velocità, treno+bus);
 - Durata del viaggio;
 - Numero di cambi.

come premesso al comma 2 art.2, in merito alla **prenotazione e pagamento**, il perfezionamento della scelta della soluzione di viaggio (classe, tariffa, numero di posto ecc.) ed il relativo acquisto sarà finalizzato sulla piattaforma dell'Aderente attraverso reindirizzamento sul sito dell'Aderente stesso (italotreno.it). Allo stesso modo, l'inserimento dei dati personali da parte del cliente avverrà esclusivamente sulla piattaforma dell'Aderente, in modo tale da escludere qualsiasi trattamento dei dati personali del cliente, che ha acquistato sul sito dell'Aderente, da parte di MiTur. Qualsiasi aspetto legato alla successiva gestione della prenotazione della soluzione di viaggio acquistata, tra cui a titolo meramente esemplificativo si cita ogni eventuale modifica, annullamento o reclamo della stessa, deve avvenire sul portale dell'Aderente, facendo affidamento su servizi soluzioni, strumenti e funzionalità già nella disponibilità dell'Aderente.

In merito allo **status di prenotazione ed informazioni di ritorno**: l'Aderente dovrà garantire la condivisione su base trimestrale delle principali statistiche generate a partire dal TDH, opportunamente aggregate ed anonimizzate. A titolo esemplificativo, le statistiche generate riguarderanno:

- Numero di visite provenienti da italia.it;
- Numero di transazioni;
- Top 10 mercati acquistati dai clienti;

ART. 3 - Oneri economici

1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti, né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell'altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la partecipazione al TDH e per la erogazione e/o fruizione degli E-service.

ART. 4 – Referenti

1. Ciascuna delle Parti indica un referente operativo (di seguito anche solo “**Referente**”) del presente Accordo. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l’ha designato per le attività esecutive del presente Accordo e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l’avanzamento delle attività convenute.

I Referenti del MiTur sono:

La dott.ssa Benedetta Rizzo e il Dott. Edoardo Merz,

email: supportTDH@ministeroturismo.gov.it dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it

Il Referente *dell’Aderente* è:

- Nome Gianluca
- Cognome Marchio
- Mail gianluca.marchio@ntvspa.it
- CF 

2. Ciascuna delle Parti potrà sostituire, in qualsiasi momento, il proprio Referente dandone comunicazione scritta all’altra Parte.

ART. 5 - Obblighi e responsabilità del MiTur

1. In capo al MiTur grava l’obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alle Linee guida AgID, alle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022) e al presente Accordo.
2. In capo al MiTur gravano i seguenti oneri e/o obblighi, essendo nella responsabilità dello stesso:
 - a) utilizzare le informazioni fornite dall’Aderente, prive, come precisato al comma 4 dell’Art. 2 del presente Accordo, di dati personali, ivi incluse le principali statistiche generate a partire dal TDH (opportunamente aggregate ed anonimizzate) in fase di fruizione dell’E-service, solo per la/e finalità dichiarate e nei limiti di quest’ultima/e, nonché solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui ne è stata richiesta la fruizione, ovvero, per fini analitici, statistici e di profilazione, ove consentiti, nel rispetto della vigente normativa. Le predette informazioni, inoltre, potranno essere arricchite con i dati di navigazione e preferenze degli Utenti Finali espressi durante la navigazione sul portale TDH e/o italia.it, nei soli casi in cui ciò sia legittimamente consentito ai sensi del GDPR, e quindi trasferirli agli Aderenti in forma aggregata e anonima al fine di accrescere il set informativo e ottimizzare l’offerta turistica. Qualora di interesse, le Parti concorderanno termini e modalità specifiche.
 - b) comunicare tempestivamente all’Aderente ogni evento e/o condizione modificativa del presente Accordo, fermo restando che ogni modifica all’Accordo stesso dovrà essere oggetto di apposito atto modificativo ed integrativo sottoscritto da entrambe le Parti;
 - c) recepire le eventuali modifiche normative in materia di privacy e sicurezza che impattino sul TDH, provvedendo ad adeguarlo e mettendo a disposizione la nuova versione per la fruizione;
 - d) comunicare all’Aderente tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, eventuali eventi impattanti sulla sicurezza relativa all’integrità e alla riservatezza delle comunicazioni necessarie all’accesso e sulla fruizione del relativo E-service;
 - e) segnalare all’Aderente tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, qualsiasi malfunzionamento o disservizio riscontrato in fase di accesso e/o fruizione dell’E-service;

- f) mettere a disposizione dell'Aderente e degli Utenti un idoneo servizio di assistenza;
- g) garantire condizioni di assoluta parità di trattamento tra gli Aderenti che ricadono nel medesimo settore di attività, senza ingenerare né direttamente né indirettamente vantaggi competitivi per alcuno di essi;
- h) sottoporre preventivamente all'Aderente i materiali promozionali ed i mock-up relativi all'Aderente stesso (per i quali vengano utilizzati elementi distintivi come, ad esempio, il logo) che saranno inseriti sul sito italia.it e sul TDH, di modo da ottenerne la preventiva autorizzazione alla pubblicazione;
- i) sviluppare, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, una soluzione IT del portale italia.it e del TDH dove sarà possibile per gli End User visualizzare e acquistare anche le soluzioni combinate Italo + treno regionale-

ART. 6 - Obblighi e responsabilità dell'Aderente

1. In capo all'Aderente grava l'obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alle Linee guida AgID, alle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022) e al presente Accordo.
2. L'Aderente consente al MiTur il legittimo utilizzo delle informazioni acquisite mediante gli E-Service pubblicati nel catalogo API per tutti gli usi compatibili con le finalità istituzionali evidenziate nel presente Accordo, tra cui, a mero titolo di esempio, la pubblicazione di ulteriori propri E-Service per l'erogazione di nuovi contenuti agli Aderenti.
3. L'Aderente si impegna ad individuare all'interno della propria organizzazione e accreditare sul TDH il Referente (ai sensi del comma 1, art. 4 del presente accordo) che sarà responsabile della relazione tecnica/operativa con l'ecosistema TDH, nonché responsabile della gestione delle utenze del TDH, e pertanto sarà suo onere:
 - a) individuare gli Utenti autorizzati ad operare per conto dell'Aderente con riferimento alla gestione del singolo E-service;
 - b) monitorare la lista degli Utenti della propria organizzazione accreditati sul TDH autorizzati ad operare per conto dell'Aderente e comunicare tempestivamente al MiTur ogni cambiamento (es.: sostituzione Referente, dismissione Utente, etc.).
4. L'Aderente si impegna a comunicare al MiTur tempestivamente, al più tardi entro 7 giorni dalla loro emersione, eventuali modifiche impattanti sulla esecuzione del presente Accordo e/o sull'accesso e sull'erogazione del relativo E-service.
5. L'Aderente si impegna a comunicare al MiTur tempestivamente eventuali modifiche, anche se temporanee, inerenti alla fruibilità dei servizi sottesi alle API esposte.
6. L'Aderente si impegna a comunicare al MiTur tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, eventuali eventi impattanti sulla sicurezza relativa all'integrità e alla riservatezza delle comunicazioni necessarie all'accesso e sulla fruizione del relativo E-service.
7. L'Aderente si impegna a segnalare al MiTur tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, qualsiasi malfunzionamento o disservizio riscontrato in fase di accesso e/o fruizione dell'E-service.
8. L'Aderente si impegna ad istruire adeguatamente gli Utenti, autorizzati ad agire per proprio conto, sul corretto utilizzo dell'E-service nonché sui relativi rischi.
9. L'Aderente si impegna a consentire la ricerca delle proprie soluzioni di vendita tramite il TDH sulla base delle indicazioni tecniche contenute nel e/o richiamate dal presente Accordo.

10. L'Aderente si impegna, nell'arco di validità del presente Accordo, a collaborare con il MiTur per integrare soluzioni innovative che migliorino l'esperienza dell'Utente Finale.
11. L'Aderente si impegna a controllare e garantire la sicurezza degli accessi all'E-service effettuate dagli utenti tecnici, tenuto conto che il tracciamento applicativo degli accessi e delle operazioni effettuate è svolto anche dal MiTur.
12. L'Aderente si impegna a recepire le eventuali modifiche normative in materia di sicurezza che impattino sull'E-Service, provvedendo ad adeguarlo e mettendo a disposizione la nuova versione per la fruizione.
13. L'Aderente si impegna a comunicare periodicamente al MiTur le statistiche generate a partire dal TDH (opportunamente aggregate ed anonimizzate), ivi incluse quelle di prenotazione relative ai biglietti venduti sulla base delle indicazioni tecniche contenute nel e/o richiamate dal, presente Accordo.
14. L'Aderente si impegna a rendere disponibili e mantenere aggiornati i dati necessari alla prima creazione ed all'aggiornamento dell'offerta sul TDH, di cui all'art 2, comma 3.
15. L'Aderente garantisce, essendone responsabile:
 - a) l'accuratezza, l'integrità e la veridicità delle informazioni comunicate al MiTur in fase di erogazione dell'E-service;
 - b) il tracciamento delle operazioni effettuate, come individuati nelle Linee Guida AgID e associati all'erogazione dell'E-service.
16. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dell'Aderente e dei suoi Utenti, il MiTur si riserva la facoltà di sospendere il presente Accordo, anche con effetto immediato, e l'erogazione dell'E-service e a procedere alla revoca dell'adesione stessa nei casi più gravi.

ART. 7 - Limiti alla responsabilità e manleva

1. Il MiTur non è responsabile per la mancata erogazione o fruibilità dell'E-service dovuta a un malfunzionamento o disservizio delle Infrastrutture di interoperabilità dell'Aderente.
2. L'Aderente accetta e riconosce che il MiTur non è responsabile per la mancata, incompleta o non aggiornata e/o per l'eventuale illecita comunicazione di informazioni qualora tali informazioni siano state espressamente fornite dall'Aderente.
3. L'Aderente si assume la totale ed esclusiva responsabilità per la qualità, la natura e la quantità dei dati scambiati mediante API e manleva espressamente il MiTur da ogni eventuale perdita o danno derivante allo stesso e/o ad altri Aderenti o a terzi.
4. Il MiTur non potrà in alcun caso rispondere di eventuali responsabilità derivanti da indebiti e non autorizzati utilizzi degli E-Service da parte dell'Aderente, degli Utenti e/o di terzi.
5. Il MiTur, pur impegnandosi a rendere disponibili adeguati servizi di assistenza e manutenzione relativamente alle componenti tecnologiche di propria competenza del TDH, non potrà essere chiamato a rispondere (dall'Aderente o dagli Utenti Finali, così come dagli altri soggetti del circuito e/o da terzi) di eventuali situazioni di indisponibilità dei servizi in ambito TDH derivanti dalla necessità di interventi di natura correttiva, adeguativa o più genericamente manutentiva, delle componenti tecnologiche di propria compe-

tenza e comunque di eventuali situazioni di indisponibilità dei servizi per il tempo necessario al ripristino della piena funzionalità dei sistemi.

ART. 8 – Proprietà intellettuale

1. L'Aderente garantisce di disporre della piena titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, nonché di sfruttamento commerciale in relazione ai contenuti e/o dati condivisi all'interno dell'Ecosistema TDH mediante API;
2. L'Aderente garantisce al MiTur la possibilità di fruire di contenuti e/o dati interoperati mediante gli E-Service, anche laddove coperti da proprietà intellettuale, senza alcun onere economico;
3. L'Aderente si impegna a tenere indenne il MiTur da qualsiasi danno o contestazione dovesse venire allo stesso mossa da altri Aderenti o da terzi per la violazione di un qualsiasi diritto di proprietà industriale o intellettuale, nonché di sfruttamento commerciale nella titolarità dei terzi;
4. In caso di qualsiasi contestazione sollevata in riferimento a diritti di proprietà industriale o intellettuale, nonché di sfruttamento commerciale, l'Aderente è tenuto a informare nel più breve tempo possibile il MiTur, che si riserva il diritto di sospendere l'Aderente e quanto condiviso mediante le API sul portale TDH;
5. Tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale connessi al portale TDH e/o italia.it, fatta eccezione per i contenuti trasmessi dagli Aderenti, sono e resteranno di titolarità del MiTur;
6. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5 h), l'Aderente concede sin d'ora al MiTur il diritto di utilizzare il proprio marchio ai fini della pubblicazione sulla Directory nonché in ogni occasione di promozione o comunicazione dell'Ecosistema.

ART. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, hanno l'obbligo di operare nel pieno rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").
2. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei dati personali.
3. Ciascuna Parte non sarà responsabile delle eventuali violazioni dell'altra Parte con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione delle rispettive informative privacy.

- Per Italo:

l'Informativa al trattamento dei dati personali è consultabile sul sito [italospa.italotreno.it](https://epp.registrazione.anagraficaAziendale.italospa.italotreno.it) al seguente link

[https://epp.registrazione.anagraficaAziendale](https://epp.registrazione.anagraficaAziendale.italospa.italotreno.it)

Per MiTur:

l'Informativa al trattamento dei dati personali è consultabile sul sito: www.italia.it, nella sezione "Privacy e Policy".

5. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 50-ter, comma 6, del CAD per le eventuali informazioni rese disponibili tramite la fruizione dell'E-service, l'Aderente rende accessibili al MiTur le statistiche generate a partire dal TDH, opportunamente aggregate ed anonimizzate.

ART. 10 - Durata, rinnovo, recesso e risoluzione

1. Il presente Accordo è valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell'Aderente registrata tramite il TDH, ed ha una durata di 36 mesi, senza possibilità di tacito rinnovo. Decorso tale termine, le Parti potranno nuovamente sottoscrivere la versione a quel momento vigente dell'Accordo.
2. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente Accordo comunicando tale intenzione all'altra Parte, tramite il TDH e/o altre modalità condivise, secondo le modalità specificate all'art. 12, con un preavviso minimo di 3 mesi.
3. Salvo diversa indicazione, il presente Accordo si applica anche in caso di predisposizione e rilascio sul Catalogo API di una nuova versione dell'E-service.
4. Il MiTur ha diritto di integrare ed aggiornare unilateralmente la disciplina dell'Ecosistema TDH. In caso di aggiornamenti che possono avere un impatto sull'Aderente, il MiTur ne darà comunicazione, anche mediante pubblicazione sul sito e notifica ufficiale con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di efficacia di tali integrazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10.5.
5. In ogni caso, il MiTur potrà procedere ad apportare modifiche unilaterali e, anche qualora le modifiche impattino sugli obblighi e sulle responsabilità dell'Aderente, la mancata comunicazione del rifiuto entro 30 giorni dalla comunicazione delle modifiche verrà considerata come accettazione delle stesse.
6. In caso di modifiche che impattino sui requisiti richiesti all'Aderente per accedere all'E-service e/o sulla sicurezza relativa alla integrità e riservatezza delle comunicazioni necessarie all'accesso e alla fruizione del relativo E-service, ove tali nuovi requisiti o misure non siano soddisfatti dall'Aderente, il MiTur provvederà a sospendere l'erogazione dell'E-service, nonché il set informativo di dati eventualmente già scambiato e/o a risolvere il presente Accordo.
7. In caso di sospensione dell'erogazione dell'E-service o cessazione del presente Accordo, il MiTur provvederà a disattivare temporaneamente o permanentemente la possibilità di accedere all'E-service da parte dell'Aderente. Allo stesso tempo l'Aderente provvederà a disattivare temporaneamente o permanentemente la possibilità di accedere ai propri E-service da parte del MiTur.

ART. 11 - Legge applicabile e foro competente

1. Il presente Accordo è soggetto alla Legge italiana. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al Codice civile, al CAD, alle Linee guida AgID, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle in materia di protezione dei dati personali.
2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente e in buona fede fra le stesse, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

ART. 12 - Comunicazioni tra le Parti

1. Ove non diversamente specificato, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerente al presente Accordo è effettuata, tramite PEC, a ciascuna delle Parti.

ART. 13 - Registrazione e spese

1. Il presente Accordo, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 14 - Riservatezza

1. MiTur è tenuto a mantenere assolutamente riservate e a non divulgare a terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'Aderente, le notizie, i dati, le informazioni ed i segreti, di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza, diretta o indiretta, nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo. Tali dati, informazioni, notizie e segreti potranno essere utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente ai fini dell'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo. MiTur è tenuto ad osservare tale obbligo di riservatezza per l'intera durata del presente Accordo e per un ulteriore periodo di 2 (due) anni dalla cessazione, per qualsivoglia ragione, del medesimo Accordo.

ART. 15 - Disposizione finali

1. Le Premesse, Linee Guida di Interoperabilità (TDH022), gli allegati e tutte le procedure in questi documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e vincolano le Parti al loro rispetto.

L'Aderente

ITALO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.

Direttore Commerciale

Dott. Fabrizio Bona

Firmato digitalmente da:
Fabrizio Bona

Data: 28/03/2024 10:43:19

(f.to digitalmente ai sensi del regolamento eIDAS, SPID o con Firma Elettronica Qualificata)

Il MiTur

Il Segretario Generale

Dott.ssa Barbara Casagrande



Barbara
Casagrande

(f.to digitalmente ai sensi del regolamento eIDAS, SPID o con Firma Elettronica Qualificata)